

dell'art. 234 CE, dal *Gerechthof te 's-Gravenhage* (Paesi Bassi), con decisione 28 agosto 2003, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2003, nella causa **Class International BV contro Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc**, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 12 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 5, nn. 1 e 3, lett. c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e l'art. 9, nn. 1 e 2, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio non può opporsi alla mera introduzione nella Comunità, in base al regime doganale del transito esterno o di quello del deposito doganale, di prodotti originali contrassegnati dal detto marchio e che, precedentemente, non siano stati già immessi in commercio nella Comunità dal detto titolare o con il suo consenso. Il titolare del marchio non può subordinare il collocamento delle merci di cui trattasi nel regime del transito esterno o in quello del deposito doganale alla sussistenza, all'epoca dell'immissione delle merci nella Comunità, di una destinazione finale già determinata in un paese terzo, eventualmente in forza di un contratto di vendita.*
- 2) *Le nozioni di «offerta» e di «immissione in commercio» dei prodotti, previste dagli artt. 5, n. 3, lett. b), della direttiva, e 9, n. 2, lett. b), del regolamento, possono ricomprendere, rispettivamente, l'offerta e la vendita di prodotti originali contrassegnati da un marchio e aventi la posizione doganale di merci non comunitarie, allorché l'offerta sia effettuata e/o la vendita realizzata mentre le merci erano assoggettate al regime di transito esterno o di deposito doganale. Il titolare del marchio può opporsi all'offerta o alla vendita delle dette merci quando ciò implichi, necessariamente, l'immissione in commercio delle merci stesse nella Comunità.*
- 3) *In una fattispecie come quella oggetto della causa principale, spetta al titolare del marchio fornire la prova delle circostanze che consentono l'esercizio del diritto di veto previsto dagli artt. 5, n. 3, lett. b) e c), della direttiva 89/104 e 9, n. 2, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, dimostrando l'immissione in libera pratica delle merci non comunitarie contrassegnate dal marchio, ovvero l'offerta o la vendita delle merci stesse, che implica necessariamente la loro immissione in commercio nella Comunità.*

(¹) GU C 304 del 13.12.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-468/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal VAT and Duties Tribunal, London): Overland Footwear Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (¹)

(Tariffa doganale comune — Dazi doganali all'importazione — Valore in dogana dichiarato che include una commissione di acquisto — Applicazione dei dazi doganali alla totalità dell'importo dichiarato — Revisione della dichiarazione in dogana — Condizioni — Rimborso dei dazi doganali pagati sulla commissione di acquisto)

(2005/C 315/07)

(Lingua di procedura: l'inglese)

Nel procedimento C-468/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito), con ordinanza 29 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2003, nel procedimento **Overland Footwear Ltd contro Commissioners of Customs & Excise**, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. J. Makarczyk, C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 12 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Gli artt. 29, 32 e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che una commissione d'acquisto inclusa nel valore dichiarato in dogana e non distinta dal prezzo di vendita delle merci nella dichiarazione d'importazione va considerata parte integrante del valore di transazione ai sensi dell'art. 29 dello stesso regolamento ed è, pertanto, assoggettabile a dazio.*
- 2) *Gli artt. 78 e 236 del regolamento n. 2913/92 devono essere interpretati nel senso che:*
 - *dopo la concessione dello svincolo di merci importate, le autorità doganali investite da una domanda del dichiarante diretta alla revisione della sua dichiarazione in dogana relativa alle dette merci sono tenute, fatta salva la possibilità di un ricorso giurisdizionale, a respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata, oppure procedere alla revisione richiesta;*
 - *qualora constatino, in seguito alla revisione, che il valore in dogana dichiarato comprendeva per errore una commissione di acquisto, esse sono tenute a correggere la situazione procedendo al rimborso dei dazi all'importazione applicati su tale commissione.*

(¹) GU C 118 del 30.4.2004.